

**Accertamento a tavolino: il termine dei 60 giorni opera solo in caso di controllo
eseguito presso la sede del contribuente**

*Tributi – Imposte sui redditi – Riscossione – Cartella di pagamento – Accertamento a tavolino -
Termine dilatorio - Art. 12, c.7, l. n. 212/2000*

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5806

sul ricorso iscritto al n. 9536/2014 R.G. proposto da:

D.F. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Di Fiore e Stefano Fiorentino come da procure in atti;
–ricorrente –

contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.764/31/14, depositata il 27
gennaio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere Alberto
Crivelli.

RILEVATO CHE

1. L'Agenzia delle entrate procedeva alla notifica di avviso di rettifica per l'anno d'imposta 2006.

Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. lo respingeva, e così pure faceva la C.T.R. con riferimento al
gravame proposto dal medesimo contribuente.

2. Quest'ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. L'Agenzia si è costituita con
controricorso per resistere all'impugnativa.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di ricorso C. D. F. assume la violazione dell'art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n.
212, ritenendo la necessità di concessione del termine ivi previsto non solo in ipotesi di accertamento
eseguito tramite accesso ai locali del contribuente, ma anche in quella di mera acquisizione di documenti
presso gli uffici finanziari, con conseguente invalidità dell'avviso in quanto adottato prima dello scadere del
termine stesso, come nella specie in cui il provvedimento venne adottato a soli quarantacinque giorni
dall'invio del questionario.

2. Il motivo è infondato.

Risulta infatti per costante orientamento di questa Corte che *“In tema di accertamento fiscale, il termine
dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito
presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di
accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell'istituto del contraddittorio
procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori
all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati
forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente nella specie effettuato a seguito delle risposte
fornite dal contribuente al questionario inviatogli”* (ex plurimis Cass. 05/11/2020, n. 24793).

3. Il ricorso merita dunque rejezione, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente. Sussistono i
presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia dell'Entrate delle
spese che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023